



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione FEDIR (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale



Prot. 117

Roma, 25 Giugno 2019

Al Direttore generale della D.G. dei
Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
DGRelazioniLavoro@lavoro.gov.it
dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

e.p.c. Al Segretario generale
Segretariatogenerale@lavoro.gov.it

Al Direttore generale per le politiche del personale,
l'innovazione organizzativa, il bilancio - U.P.D.
DGPersonale@lavoro.gov.it

Al Prefetto dott. Preziotti
Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali
protocollo.albosegretari@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
dait@pec.interno.it

Al Sottosegretario agli affari interni e territoriali
Dott. Carlo Sibilìa
segreteria.sibilia@interno.it
dait.prot@pec.interno.it

LORO SEDI

Oggetto: Istanza di annullamento in autotutela dell'interpello pubblicato in data 14 giugno 2019, sulla rete intranet e sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La scrivente organizzazione sindacale ha appreso che in data 14/6/2019 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato un interpello ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 per una posizione dirigenziale di seconda per il conferimento di un incarico di titolarità o di responsabilità ad interim.

Con un certo sconcerto ha dovuto prendere atto, suo malgrado, che "Le istanze trasmesse da personale non appartenente alla predetta qualifica dirigenziale, ivi comprese quelle eventualmente prodotte da Segretari Comunali e provinciali di fascia A e B, non saranno prese in considerazione e, pertanto, archiviate".




Preme sottolineare che i Segretari Comunali e provinciali di fascia A e B sono, senza alcun dubbio, dipendenti pubblici appartenenti a qualifica dirigenziale e, pertanto, un'esclusione da qualsiasi interpello per posizioni dirigenziali dei Segretari Comunali e provinciali di fascia A e B costituirebbe un'illegittima discriminazione nei confronti di tutta la categoria che sarà fatta valere in ogni sede giudiziaria.

In tal senso depongono non solo il recente "Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali" che prevede una sezione per i segretari comunali e provinciali ma anche pronunce giurisprudenziali che hanno precisato come «la figura (e l'Area) propria del Segretario comunale o provinciale sia equiparabile (seppur distinta) a quella dei dirigenti e, per ciò stesso, pur nell'ambito del comparto regioni e autonomie locali, non riconducibile ai c.d. dipendenti "di livello"» ma anche che «in considerazione ... [dei] "significativi elementi di fonte normativa e contrattuale", non può, quindi, "dubitarsi" che, all'interno del comparto delle autonomie locali, oltre all'area dei dirigenti, sia individuabile "quella dei segretari comunali e provinciali"».

I citati elementi di fonte normativa (indicati come «precisi ed inequivocabili») posti a fondamento della decisione del Tribunale sono in primis le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 267/2000, tra cui l'art. 97, dal quale (in riferimento al segretario) si evincono i «compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa a favore degli organi dell'ente locale», unitamente poi alla circostanza che (il medesimo) «sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività»,

Tanto premesso, Codesto Spettabile Ministero è invitato, con ogni urgenza, ad adottare provvedimenti di annullamento in autotutela in relazione alla predetta previsione di esclusione anche al fine di scongiurare impugnazioni presso le competenti sedi giudiziarie che, questo Sindacato, sosterrà in ogni modo.

II SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR
Segretari Comunali e Provinciali
Maria Concetta Giardina



II SEGRETARIO GENERALE
FEDIRETS SEZ. FEDIR
Elisa Petrone

